



COMUNE DI CENTO
Provincia di Ferrara



COMUNE DI CENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI
MEZZI PUBBLICITARI**

approvato con D.C. n. 59 del 27/05/2009



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

INDICE GENERALE

TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione del regolamento

Articolo 2 Definizione di centro abitato

TITOLO II-DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO 1-NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 3 Collocazione vietata

Articolo 4 Collocazione fuori dal centro abitato

Articolo 5 Collocazione in centro abitato

Articolo 6 Dimensioni massime

Articolo 7 Caratteristiche comuni dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

Articolo 8 Esclusione

Articolo 9 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

Articolo 10 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

CAPO 2-CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME SPECIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 11 Insegne di esercizio

Articolo 12 Cartello pubblicitario

Articolo 13 Manifesto e impianti di affissioni

Articolo 14 Striscione, locandina, stendardo e bandiera

Articolo 15 Segno orizzontale reclamistico

Articolo 16 Targhe di esercizio e pubblicitarie

Articolo 17 Bacheche

Articolo 18 Tende

Articolo 19 Impianto a messaggio variabile

Articolo 20 Impianto di insegne o targhe coordinate

Articolo 21 Pubblicità sui veicoli

Articolo 22 Pubblicità fonica

Articolo 23 Preinsegne

Articolo 24 Impianti pubblicitari di servizio

Articolo 25 Cartelli pubblicitari temporanei

Articolo 26 Pubblicità nei cantieri edili

TITOLO III-PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 27 Norme generali sull'autorizzazione

Articolo 28 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

Articolo 29 Casi particolari

Articolo 30 Interventi di sostituzione e modifica



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

Articolo 31 Termine di validità dell'autorizzazione
Articolo 32 Rinnovo dell'autorizzazione
Articolo 33 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Articolo 34 Decadenza dell'autorizzazione
Articolo 35 Pubblicità difforme a leggi e regolamenti
Articolo 36 procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Temporanea

TITOLO IV-VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 37 Vigilanza
Articolo 38 Sanzioni amministrative

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39 Oneri di istruttoria
Articolo 40 Corrispettivo
Articolo 41 Norme di rinvio
Articolo 42 Norma Transitoria
Articolo 43 Entrata in vigore del Regolamento

ALLEGATO A

ELENCO STRADE OVE CONSENTITO EFFETTUARE PUBBLICITA' TEMPORANEA

ALLEGATO B

ONERI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
ART. 405 DEL D.P.R. 495/1992

ALLEGATO C

CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
ART. 53 DEL D.P.R. 495/1992



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Ambito di applicazione del regolamento

1. Le norme del presente regolamento riguardano i mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale su aree pubbliche o di uso pubblico e su aree private lungo le strade o in vista di esse, sulla base del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché del Decreto Legislativo dei 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

2. per quanto concerne l'applicazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, come anche per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e della eventuale gestione in concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale.

Articolo 2 - definizione di centro abitato.

1. Ai soli fini del presente regolamento per strade all'interno del centro abitato si intendono quelle classificate in base alla delibera di Giunta Comunale e successive modifiche ed integrazioni, strade extraurbane tutte le restanti.



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

TITOLO II DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 3 - Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:

- a) lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi
 - b) sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
 - c) in corrispondenza delle intersezioni;
 - d) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - f) sui ponti e sottoponti;
 - g) sui cavalcavia e loro rampe
 - h) sulle cunette
 - i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari non arrechino disturbo all'utenza stradale;
 - l) sui bordi esterni ed interni dei marciapiedi.
 - m) lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo autorizzazione del rispettivo organo di tutela.
 - n) nelle fasce di rispetto di torrenti e corsi d'acqua.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, è sempre vietata sulle aree private.
4. La collocazione di insegne pubblicitarie è vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre.

Articolo 4- Collocazione fuori dal centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 5, 2° comma, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime espresse in metri:

- a) 3 dal limite della carreggiata;
- b) 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- h) 250 prima delle intersezioni e 200 metri dopo;
- i) 200 dagli imbocchi delle gallerie;



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

2. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 3, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

3. Le distanze indicate al 1° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata.

Articolo 5 - Collocazione in centro abitato

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati e lungo le strade extraurbane con un limite di velocità non transitorio di 50 km/h, salvo quanto previsto dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzato ai sensi dell'art. 51, comma 3, del regolamento codice della strada e nel rispetto delle seguenti distanze minime espresse in metri:

- a) 50 m prima e dopo dalle intersezioni e prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione;
- b) 2 m dal limite della carreggiata;
- c) 25 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo e prescrizione, impianti semaforici anche se posti parallelamente al senso di marcia. Almeno 100 m dopo i segnali di indicazione di località.

2. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art.3, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza o in allineamento a fabbricati, filari di alberi e recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a 2 metri dal limite della carreggiata purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada. Le norme di cui al precedente comma 1 e quella di cui all'art. 3, 1° comma lett. c) non si applicano alle preinsegne sempre a condizione, che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 co. 1.

Articolo 6 - Dimensioni massime

1. Fuori dal centro abitato i mezzi pubblicitari ad esclusione delle insegne di esercizio non devono superare la superficie di mq. 6.

2. Nel Centro Abitato la dimensione massima autorizzabile è pari a mq. 18. Se fiancheggiano le piste ciclabili e/o pedonali il bordo esterno dei cartelli pubblicitari dovrà rispettare una distanza minima di m. 2,00 dal percorso pedonale e/o ciclabile in alternativa potranno essere collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e rispettare una distanza minima di m. 1,00 dal percorso pedonale e/o ciclabile.

Articolo 7 - Caratteristiche comuni dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, la quale in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, soprattutto del colore rosso, e dei loro abbinamenti, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, soprattutto in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale sia paesaggistico che architettonico. Tale criterio può rappresentare motivo di diniego al rilascio dell'Autorizzazione. E' vietata la collocazione di cartelli pubblicitari nel centro storico, comprese le strade che lo delimitano: Via IV Novembre, Via I Maggio, Via XX Settembre, Via XXV Aprile, Via Bologna da Via XXV Aprile a Via Matteotti; **ad eccezione, considerata la temporaneità, delle installazioni effettuate durante manifestazioni di particolare interesse locale, previa acquisizione dei prescritti nulla osta da parte degli organi di tutela.**

6. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.

7. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

8. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere in ogni suo punto, a quota superiore di mt. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

9. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.

10. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari che non contengano messaggi pubblicitari.

Articolo 8- Esclusione

1. I mezzi di pubblicità collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Capo.

Articolo 9 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, per luce propria o luce indiretta oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.

2. La collocazione di cartelli e altri mezzi a messaggio variabile non deve generare distrazione alla guida per i conducenti di veicoli.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

4. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Articolo 10- Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

Le disposizioni di cui all'art. 52 del reg. Es. del codice della strada si applicano anche ai mezzi pubblicitari collocati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situate nei centri abitati



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

CAPO II CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME SPECIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 11 - Insegne di esercizio

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);
 - b) bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);
 - c) frontali (a cassonetto);
 - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
 - e) su palina (insegna collocata su supporto proprio tipo totem).
5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:

per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 12 mq, mentre se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata 1 mq; per quelle individuate al precedente punto d), 20 mq,. Le stesse non devono pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale;
6. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio poste fuori dai centri abitati collocate parallelamente all'asse della carreggiata o in aderenza ai fabbricati destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali possono raggiungere i 20 mq. Nel caso la facciata dell'edificio in cui ha sede l'attività superi i 100 mq la superficie dell'insegna può essere aumentata in misura dei 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino ad un massimo di 50 mq
7. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
8. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e piste ciclabili, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a mt. 3,00 e 4,70.
9. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml 1,20, sempre nel rispetto dei 30 cm dal ciglio del marciapiede e dal bordo esterno della banchina.
10. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano, senza superare i limiti della proiezione verticale della apertura del vano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.
11. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

12. Le insegne montate su supporto proprio o su palina (tipologia e) devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml 6,00 modificabile solo rispetto al contesto in cui si inseriscono.

13. E' vietata l'installazione di insegne sui parapetti e sotto ai balconi, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici.

Non dovranno comunque contrastare con quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti. Per le insegne nel centro storico si applica la disciplina particolareggiata (integrazione al Regolamento edilizio).

Articolo 12 - Cartello pubblicitario

1. Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi ad esclusione delle affissioni. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

Articolo 13 - Manifesto e impianti di affissione

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

2. L'affissione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati. E' vietata l'affissione diretta sui muri e colonne.

Articolo 14 - Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

2. L'esposizione di striscioni e stendardi è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli locali. L'esposizione di locandine è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Su tali mezzi, oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

3. L'esposizione è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. Nelle aree di proprietà o nelle aree date in concessione ai comitati organizzatori promotori di sagre e manifestazioni locali la durata dell'esposizione potrà essere superiore a condizione che non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

4. Le locandine possono essere distribuite esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e negozi.

5. Gli striscioni e gli stendardi non possono avere altezza superiore a m 1,0 e devono essere ancorati agli edifici o altri sostegni, previa apposita autorizzazione.

6. Il bordo inferiore di striscioni, stendardi posizionati al di sopra della carreggiata stradale deve risultare sempre superiore a m 5,10 rispetto al piano stradale.



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

7. Gli striscioni dovranno essere collocati in appositi punti di ancoraggio. Sono consentiti solo quando non arrecano danno al decoro o alla sicurezza stradale. **Non dovranno comunque contrastare con quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti**

Articolo 15 -Segno orizzontale reclamistico

1. E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive, gli stessi devono essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione.

3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 16 - Targhe di esercizio e pubblicitarie

1. Targa di esercizio: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di voluminosità propria; le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm 30x40. dimensione massima tollerata cm. 40x50;

2. Targa pubblicitaria: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm 30x40. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico. Dimensione massima tollerata cm. 40x50.

Articolo 17 -Bacheche

1. Per bacheche si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi.

2. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 5 dal filo esterno della muratura.

Per il centro storico si applica la disciplina particolareggiata (integrazione al Regolamento edilizio).

Articolo 18 - Tende

1. Tende: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi che contengono messaggi pubblicitari.

2. Le tende di cui al comma 1 a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di mt. 2,40, a condizione che ciò non



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

arrechi disturbo alla visibilità ed una sporgenza inferiore di almeno cm 30 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a mt. 2.

3. Le tende possono essere collocate in deroga alle distanze minime previste dal presente regolamento nel caso in cui non riportino alcun tipo di messaggio pubblicitario o riportino soltanto l'insegna di esercizio e siano disposte parallelamente all'asse della carreggiata.

4. Negli altri casi seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

5. Non dovranno comunque contrastare con quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti. Nel centro storico si applica la disciplina particolareggiata (integrazione al Regolamento edilizio).

Articolo 19 -Impianto a messaggio variabile

1. Impianto a messaggio variabile viene definito qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili.

2. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di 18 mq, all'interno dei centri abitati e di 6 mq. Fuori dai centri abitati.

3. Valgono comunque le disposizioni di cui all'art. 9 comma 2.

Articolo 20 - Impianto di insegne o targhe coordinate

1. Per impianto di insegne o targhe coordinate si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne (più di tre) o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 6 mq.

Articolo 21 -Pubblicità sui veicoli

1. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli, anche in aree private da cui i veicoli siano visibili dalla strada, di cui agli artt. 54, comma 1 lettera g) e 56, comma 2 lettera d) del d.lgs. 285/92 (autoveicoli e rimorchi ad uso speciale) e art. 203, comma 2 lettera q) e 204, comma 2 lettera q) del d.p.r. n. 495/92.

Su detti veicoli in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.

3. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare.

Articolo 22 -Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal comune.

2. La pubblicità fonica è vietata: a meno di 50 mt da strutture sanitarie e assimilate, da luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto.

3. E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (ora legale) ; dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (ora solare).

4. Le autorizzazioni per la pubblicità fonica possono avere una validità massima di un anno.



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

5. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.

6. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Articolo 23 -Preinsegne

1. Preinsegna è definita una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicità direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e, comunque, nel raggio massimo di 3 Km. Non può essere luminosa nè per luce propria nè per luce indiretta.

2. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di 1,25 m x 0,25 m, possono essere realizzate con caratteri di stampa che riprendono quelli specifici della ditta, i colori sono previsti fondo nero e caratteri gialli per tutte le attività fatta eccezione per alberghi ristoranti e bar che saranno fondo bianco e scritta nera.

3. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno fino ad un massimo di 12 preinsegne per ogni senso di marcia, solo se le condizioni stradali di visibilità, lo consentono. Può essere utilizzato il palo esistente se ancora libero, entro i limiti numerici.

4. Le preinsegne debbono riferirsi esclusivamente solo ad aziende insediate sul territorio comunale.

5. Le preinsegne sono autorizzate realizzate ed installate a seguito di apposita istanza all'Amministrazione Comunale a spese del richiedente.

Articolo 24 - Impianti pubblicitari di servizio

1. E' definito impianto pubblicitario di servizio, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (quali paline, pensiline per fermata autobus, transenne parapetonali, cestini per rifiuti, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

2. La collocazione di impianti pubblicitari di servizio lungo i percorsi pedonali deve sempre garantire un passaggio libero conforme a quanto stabilito dal codice della strada e alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento di attuazione.

Articolo 25 -Cartelli pubblicitari temporanei

1. Cartelli pubblicitari mobili riferiti unicamente alla promozione di manifestazioni, spettacoli ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, devono essere autorizzati dal Comune sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo Titolo III, sia se da collocarsi su suolo pubblico che su suolo privato. Non possono essere autorizzati cartelli pubblicitari mobili, per iniziative commerciali e propagandistiche a scopo di lucro.

2. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dal richiedente e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc ... o da persone giuridiche, dal responsabile o rappresentate di queste ultime. Per il Comune provvede il Dirigente interessato con comunicazione.



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

3. Quando è consentita, l'esposizione massima su suolo pubblico, nelle strade indicate nell'allegato 1) è di n. 10 cartelli per manifestazione; Quando è consentita, l'esposizione massima su suolo privato (previo parere favorevole scritto della proprietà) è di n. 10 cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di mt 0.70 x 1.00 , salvo manifestazioni di particolare interesse. In questo caso le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte: a) Fuori centro abitato: m 50; b) Centro Abitato: m 10.

4. La collocazione di tali cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che i 10 giorni precedenti e le 48 ore successive (salvo manifestazioni di particolare interesse).

5. I cartelli esposti su cavalletti, relativi a messaggi pubblicitari riferiti all'attività della sede di esercizio sono autorizzati esclusivamente nelle aree cortilive private dell'esercizio stesso, ad eccezione dei casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico a condizione che essi non determinino intralcio alla circolazione (art. 20 co. 3).

In entrambe i casi devono essere garantite idonee strutture di sostegno autonome e idonei ancoraggi per la sicurezza.

6. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, per le attività culturali e sportive in generale, e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo.

7. Per quanto riguarda gli avvisi al pubblico, relativi alla locazione o alla compravendita degli immobili, affissi sull'immobile oggetto dell'avviso, gli stessi sono da ritenersi esenti da Autorizzazione qualora la loro superficie non sia superiore ad un quarto di metro quadrato e non promuovano marchi di agenzia, altrimenti è necessaria l'Autorizzazione da richiedere con le modalità di cui all'art. 36 del presente regolamento. Nel centro storico si applica la disciplina particolareggiata (integrazione al regolamento edilizio).

8. E' vietata su tutto il territorio comunale l'esposizione di cartelli e/o manifesti di qualsiasi natura ad eccezione di quelli indicati nel co. 1 e co. 7 di questo articolo.

Articolo 26 - Pubblicità nei cantieri edili

1. Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, attinenti le attività di costruzione e vendita immobiliare che riguardano il cantiere stesso, quindi in materiali opachi non cartacei.

2. La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% del ponteggio o della recinzione, tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

TITOLO III PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 27 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione di impianti di tipo fisso

1. Chiunque intende installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune. L'Autorizzazione è soggetta, al pagamento degli oneri di istruttoria di cui all'allegato B) e del corrispettivo di cui all'allegato C) nei casi e con le modalità ivi previste.

2. gli interessati devono inoltrare specifica domanda in carta legale contenente le seguenti indicazioni:

- a) dati anagrafici completi del soggetto giuridico richiedente;
 - b) strada o piazza e n.c. relativi alla collocazione;
 - c) ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché numero di codice fiscale e partita IVA o n. iscrizione CCIAA;
 - d) generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato;
- Alla domanda dovrà essere allegata documentazione tecnica in due copie, firmata da tecnico abilitato e costituita da:

- a) **planimetria** indicante il posizionamento di ogni singolo mezzo pubblicitario, con indicate le distanze dal margine della strada, dalla segnaletica stradale e dagli altri impianti pubblicitari;
 - b) **documentazione fotografica** dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte;
 - c) **bozzetto del messaggio** da esporre; o bozzetti di tutti i messaggi per gli impianti con messaggio variabile;
 - d) **Estratto della mappa catastale** o carta tecnica Regionale con indicata la posizione dell'impianto pubblicitario;
 - e) progetto dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario realizzato in modo tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;
 - f) relazione tecnica illustrativa di quanto rappresentato negli elaborati grafiche con riferimento ai colori, forme, materiali;
 - e) **dichiarazione** redatta ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto la natura del terreno o del luogo di posa della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
 - f) **Attestazione** sulla disponibilità dell'area o del bene privato;
 - g) Autorizzazione della Soprintendenza per i beni Architettonici e per il paesaggio (nei casi previsti);
 - h) **ricevuta di versamento** degli oneri di Istruttoria di cui all'allegato B;
 - i) al momento del ritiro dell'Autorizzazione sarà necessario esibire copia del pagamento dell'imposta sulla pubblicità, e del corrispettivo di cui all'allegato "C";
- 3) L' autorizzazione verrà rilasciata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda presso gli uffici comunali.
- 4) In caso di assenza o incompletezza di uno dei documenti richiesti al punto 2 del presente articolo l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

Ogni domanda dovrà riguardare la pubblicità di una sola attività, fatta eccezione per gli impianti di preinsegne o fino a un massimo di tre impianti su suolo pubblico, se collocati nelle immediate vicinanze.

L'Autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nulla osta o eventuale Autorizzazione di competenza di altre Autorità o Enti (ANAS , Provincia, ecc..) che dovranno essere richiesti dagli interessati.

Articolo 28 -istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione

1. Chiunque intenda installare cartelli e mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.

L'istruttoria delle pratiche é affidata al competente ufficio che sarà individuato con atto organizzativo interno. Tale ufficio dovrà raccogliere i pareri degli altri uffici interessati.

2. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune.

3. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.

Articolo 29 -Casi particolari

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento, le autorizzazioni per la pubblicità fonica possono avere una validità massima di mesi 12.

2. E' vietata su tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante volantinaggio da velivoli o veicoli, mentre è consentita la consegna a mano, previa comunicazione e pagamento al servizio competente.

Articolo 30 - Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

Articolo 31 - Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, ha validità per un periodo di 3 anni, la scadenza è riferita ad anno solare; per le insegne di esercizio e per gli impianti pubblicitari su area privata l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata previa effettuazione dei versamenti dovuti.



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

Articolo 32 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari, è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 60 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000,

Articolo 33 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune ai sensi dell'art. 405 comma 1 del D.P.R. 495/1992, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla immediata rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante soggetto titolare; numero dell'autorizzazione; progressione km del punto di installazione, data di scadenza.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo, anche tacito, dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
4. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.
5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Articolo 34 -Decadenza dell'autorizzazione

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

- f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.
- g) il mancato pagamento entro 60 giorni dei corrispettivi, oneri, imposte previsti dalla normativa vigente;
- h) il responsabile del procedimento revoca con atto motivato e dispone la rimozione del mezzo pubblicitario per sopravvenuti motivi di sicurezza rispetto alla circolazione stradale o per motivi di volta in volta individuati sull'atto.

Articolo 35 - Pubblicità difforme a legge e regolamenti

- 1. La pubblicità comunque effettuata, anche se difforme a leggi e regolamenti, è assoggettata ad imposta.
- 2. Le forme di pubblicità non contemplate nella normativa generale e nel presente Regolamento saranno di volta in volta esaminate sentiti altresì gli organi competenti .
- 3. La riscossione dell'imposta da parte dell'ufficio comunale non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni, oneri e concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Articolo 36 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione TEMPORANEA

- 1) La domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea, in bollo, deve essere presentata almeno 15 giorni prima del previsto posizionamento, dovrà contenere:
 - a) dati anagrafici completi del soggetto giuridico richiedente;
 - b) bozzetto con dimensioni;
 - c) planimetria indicante il posizionamento di ogni singolo mezzo pubblicitario
 - d) autocertificazione di corretto montaggio, di stabilità e di utilizzo di adeguati materiali comunque conformi alla normativa vigente;
 - e) al momento del ritiro, dovrà essere esibita copia del pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del corrispettivo di cui all'allegato B);
- 2) L' autorizzazione verrà rilasciata entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda presso gli uffici comunali.
- 3) In caso di assenza o incompletezza di uno dei documenti richiesti al punto 1 del presente articolo l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.
- 4) i mezzi pubblicitari temporanei per sagre locali potranno essere esposti esclusivamente nelle strade individuate nell'allegato A).



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 37 - Vigilanza

1 . Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale, nonché di tutti i funzionari deputati ai servizi di polizia stradale, gli addetti comunali ai servizi di manutenzioni stradali e i funzionari dell'Uffici preposti al servizio affissioni e pubblicità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

Articolo 38 - Sanzioni amministrative

- 1). Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie come previste dall'art. 23, del Codice della Strada e quelle dei D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, se non già previste dalle sanzioni del codice della strada e del d.lgs. 507/93, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro come previsto dall'art. 7 bis del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, applicato ai sensi della legge 689/1981.
- 3) la rimozione dei mezzi pubblicitari non conformi alle norme del presente regolamento è eseguita, se non prevista dall'art. 23 del Codice della Strada, a norma dell'art. 24 del d.lgs 507/93.



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39 Oneri di istruttoria

1. L'importo dei diritti dovuti per le operazioni tecnico – amministrative (sopralluoghi, spese postali, istruttoria) da applicarsi per gli impianti individuati nell'art. 1 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 405, comma 2 del D.P.R. 195/1992, contenute nell'Allegato " B " sono fissate ad aggiornate dalla Giunta Comunale , secondo quanto previsto dal 3° comma del citato art. 405.

2 Ai soli fini ed effetti del presente Regolamento, sono esonerate dal pagamento degli oneri di istruttoria le installazioni effettuate dagli enti pubblici, con esclusione dei loro consorzi, aziende o società, e le installazioni temporanee.

Articolo 40 Corrispettivo

1. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati dal Comune si applicano, quali corrispettivi da versare al Comune per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, oltre alle spese di istruttoria e sopralluogo di cui all'articolo precedente, i corrispettivi determinati sulla base del prezzario emanato annualmente dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.P.R. 495/1992.

2. La quantificazione del corrispettivo dovuto per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni, così come disciplinato dall'art. 53, comma 7 del D.P.R. 495/1992 è contenuta nell'allegato "C" ed è differenziato sulla base del posizionamento del cartelli o degli altri mezzi pubblicitari.

3. Il corrispettivo è frazionabile per effetto di autorizzazioni o revoche d'ufficio intervenute durante l'anno. In caso di mancato aggiornamento nei termini di cui al citato comma 7 dell'art. 53 del D.P.R. 495/1992, restano in vigore i canoni nelle misure già determinate.

4. Il pagamento del corrispettivo esonera dal pagamento del canone (C.O.S.A.P.) secondo i criteri stabiliti. Resta ferma la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità secondo la vigente normativa

5 Non sono soggette a versamento del corrispettivo le insegne di esercizio ed i segnali di indicazione conformi alle disposizioni dell'art. 39 del Codice della strada e degli art. da 124 a 136 del relativo Regolamento di attuazione e le installazioni effettuate dagli enti pubblici, con esclusione dei loro consorzi, aziende o società.

Articolo 41 Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento comunale, valgono le norme previste dal D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (C.d.S.) e dal DPR 16 dicembre 1992 n. 495.

2. In particolare con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi si rimanda all'art. 23 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e ss. mm. e int.



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

Articolo 42 - Norma Transitoria

1 Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli impianti pubblicitari in essere al 31/12/2008 e a quelli di nuova installazione dal 01/01/2009.

2. In via transitoria, ai titolari di concessione sarà trasmessa una nota informativa a seguito della quale, potranno decidere di rimuovere il/i manufatto/i a loro cura e spese, comunicandolo per iscritto al Comune di Cento entro 7 giorni dal ricevimento dell'avviso, e provvedendo alla rimozione nei 7 giorni successivi alla comunicazione. In questo caso, il titolare della concessione, non è tenuto a pagare il corrispettivo ma non avrà diritto alla restituzione del COSAP (art. 11 co. 6 Regolamento Comunale COSAP); Nel caso in cui il titolare della concessione, decida, al momento del ricevimento della nota suddetta, di mantenere in essere gli/impianti/o, dovrà corrispondere quanto dovuto, ma avrà diritto alla restituzione del canone COSAP.

3. I cartelli ed altri mezzi pubblicitari, all'interno del centro abitato, anche se collocati su area privata, dovranno adeguarsi alle norme contenute nell'art 5 del presente Regolamento, allo scadere dell'Autorizzazione/Concessione precedentemente rilasciata. Qualora non indicata, la data di scadenza, sarà calcolata considerando i multipli di anni 3 a partire dalla data di rilascio. Qualora non soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 non sarà possibile procedere al rinnovo dell'Autorizzazione e l'installazione dovrà essere rimossa.

4. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

5. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 43 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

L'efficacia del presente Regolamento decorre dal 01/01/2009.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO A

ELENCO STRADE OVE CONSENTITO EFFETTUARE PUBBLICITA' TEMPORANEA per sagre locali

- Via Ferrarese;
- Via Penzale (aiuola verde adiacente al parcheggio davanti alla scuola materna);
- Via Giovannina (area verde tra Via Corelli e Incimar)
- Via XXV Aprile (area verde adiacente parcheggio Pandurera);
- Via Santa Liberata (area verde di suddivisione delle 2 semicarreggiate in ingresso e uscita da Cento);
- Via Ponte Reno;
- Via Marescalca (aiuola perimetrale del piazzale adibito a parcheggio);
- Via Di Mezzo (bauletto verde di delimitazione tra la carreggiata e la pista ciclabile) a 45 ° rispetto il senso di marcia dei veicoli;



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO B

ONERI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

ART. 405 DEL D.P.R. 495/1992

Gli importi dei diritti dovuti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative (sopralluoghi, istruttoria ...) da applicarsi agli impianti individuati nell'art. 1 del presente Regolamento, così come previsto dagli artt dal 47 al 59 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, da versare per il rilascio di autorizzazioni, rinnovo al posizionamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari di tipo fisso posti su suolo demaniale o facente parte del patrimonio comunale e su suolo privato fuori e dentro i centri abitati sono così quantificati:

Tipologia	Rilascio autorizzazioni	Rinnovo/voltura autorizzazioni	Rilascio/voltura Autorizzazioni su area privata
Insegna d'esercizio	€ 100,00	€ 60,00	€ 35,00
Preinsegna	€ 100,00	€ 60,00	€ 35,00
Sorgente luminosa	€ 100,00	€ 60,00	€ 35,00
Cartello	€ 100,00	€ 60,00	€ 35,00
Manifesto	€ 100,00	€ 60,00	€ 35,00
Striscione locandina e stendardo	€ 100,00	€ 60,00	€ 35,00
Segno orizzontale reclamistico	€ 100,00	€ 60,00	€ 35,00
Impianto pubblicitario e di servizio	€ 100,00	€ 60,00	€ 35,00
Impianto di pubblicità o di propaganda	€ 100,00	€ 60,00	€ 35,00
Altri mezzi pubblicitari	€ 100,00	€ 60,00	€ 35,00

Ai soli fini ed effetti del presente Regolamento, sono esonerate dal pagamento degli oneri di istruttoria le installazioni effettuate dagli enti pubblici, con esclusione dei loro consorzi, aziende o società, e le installazioni temporanee.

L'importo dei diritti dovuti per le operazioni tecnico – amministrative (sopralluoghi, spese postali, istruttoria) da applicarsi per gli impianti individuati nell'art. 1 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 405, comma 2 del D.P.R. 195/1992, contenute nel presente Allegato sono fissate ad aggiornate dalla Giunta Comunale , secondo quanto previsto dal 3° comma del citato art. 405.



COMUNE DI CENTO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO C CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ART. 53 DEL D.P.R. 495/1992

Il corrispettivo annuale, da applicarsi per gli impianti individuati all'art. 1 del presente regolamento così come previsto dagli artt dal 47 al 59 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, da versare per le Autorizzazioni in essere, per quelle rilasciate ex novo, e per quelle rinnovate, per il posizionamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari di tipo fisso, temporaneo o mobile, posti sia sul suolo demaniale o facente parte del patrimonio comunale che su suolo privato, fuori e dentro i centri abitati è così quantificato :

Tipologia mezzo pubblicitario	Suolo demaniale o comunale			Suolo privato Importo annuo in Euro/Mq.
	Importo annuo in Euro/Mq.	1^ CAT	2^ CAT	
STRADE (riferimento al Regolamento Cosap approvato con deliberazione 43 del 05/05/2008) e succ. mod. e int..				
Insegna d'esercizio	Esente	Esente	Esente	Esente
Preinsegna	Esente	Esente	Esente	Esente
Sorgente luminosa	100	80	70	40
Cartello	100	80	70	40
Manifesto	100	80	70	40
Striscione locandina e stendardo	100	80	70	40
Segno orizzontale reclamistico	100	80	70	40
Impianto pubblicitario e di servizio	100	80	70	40
Impianto di pubblicità o di propaganda	100	80	70	40
Altri mezzi pubblicitari	100	80	70	40

Nel caso di installazione di impianti su strade non riportate in tale elenco si applica la cifra corrispondente alla 3^ categoria.

Sono esonerati dal pagamento del corrispettivo, gli Enti Locali, ad esclusione dei loro consorzi, aziende o società, nonché i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alle quali il Comune di Cento interviene con il patrocinio.

Il calcolo del corrispettivo avverrà secondo le reali dimensioni dell'impianto, qualora risultasse una frazione di mq. questa verrà arrotondata al mq. superiore.

I corrispettivi saranno determinati sulla base del prezziario emanato annualmente dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.P.R. 495/1992. In caso di mancato aggiornamento nei termini di cui al citato comma 7 dell'art. 53 del D.P.R. 495/1992, restano in vigore i corrispettivi nelle misure già determinate.